

Disciplinare: modalità di gestione e rendicontazione delle risorse da parte delle Province

Premessa.

Le risorse economiche relative ai Programmi Provinciali 2008-2010 **dovranno essere impegnate obbligatoriamente** entro la data del **31/12/2010**.

Il **rendiconto economico** relativo alle risorse dei Programmi Provinciali **2008 –2010**, impegnate obbligatoriamente entro il 31/12/2010 , dovrà essere presentato alla Regione entro il **31 /3/2012**.

Tutte le risorse finanziarie relative ai Programmi Provinciali 2008-2010 per le quali, alla data del 31/12/2010, non fosse stato ancora individuato il soggetto attuatore (non fossero cioè state impegnate o sub-impegnate le risorse finanziarie) dovranno essere trasferite sui successivi Programmi Provinciali.

Indicazioni per la presentazione e per la gestione dei Programmi Provinciali 2008-2010 del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

1) I Programmi Provinciali **2008 –2010**, definiti sulla base delle indicazioni contenute nella presente DGR e suoi allegati, dovranno essere presentati alla Regione entro 90 gg dalla pubblicazione della presente DGR.

2) Una volta validati dalla Regione potranno essere avviati

3) Il trasferimento da parte della Regione alle singole Province delle risorse finanziarie disponibili avviene in due annualità secondo le modalità di seguito specificate:

- per l'annualità 2009: l'80% previa comunicazione di inizio attività ed il 20% a saldo a seguito della presentazione di un resoconto consistente in una relazione sulle attività realizzate suddivise per ambito;

- per l'annualità 2010: l'anticipo dell'80% verrà erogato all'atto della presentazione del resoconto dell'annualità precedente ed il rimanente saldo del 20% a presentazione del rendiconto complessivo delle attività compilando la scheda che sarà successivamente predisposta, corredata da una relazione conclusiva qualitativa e quantitativa delle attività realizzate.

4) La Regione, nell'organizzazione delle succitate attività, si avvale del supporto dell'APL così come previsto dalla DGR. N. 59-9335 del 11 maggio 2003.

5) Alle Province viene riconosciuta la possibilità di riprogrammare i Programmi Provinciali di utilizzo delle risorse del Fondo Regionale al momento della definizione da parte della Regione dell'ammontare degli eventuali residui relativi ai Programmi Provinciali 2004-2005 o in caso di ulteriori trasferimenti di risorse da parte della Regione.

Tale opportunità viene inoltre riconosciuta anche in presenza di particolari necessità di programmazione che si evidenziassero nel corso dell'attuazione dei Programmi Provinciali inizialmente approvati; tali variazioni devono essere presentate alla Regione , debitamente motivate e da essa validate.

6) Si ricorda che **non è possibile utilizzare le risorse di un capitolo per finanziare gli ambiti di intervento previsti dall'altro capitolo** (es: non si possono, con le risorse dell'assistenza tecnica, finanziare progetti di inserimento lavorativo, contributi aggiuntivi, altre provvidenze e viceversa)

AMBITI FONDO REGIONALE

Ambito A	
Azioni di Assistenza Tecnica	
Ambito B	
contribuiti agli Enti per progetti di inserimento lavorativo	
b)contributi aggiuntivi Art. 13 L. 68/99	
c) altre provvidenze	<p>c1) iniziative di inserimento lavorativo per disabili con invalidità civile inferiore al 79% e per invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%</p> <p>c2) iniziative di inserimento lavorativo per disabili con invalidità civile superiore al 79%, intellettivi e psichiatrici, disabili dipendenti da sostanze stupefacenti, pluriminorati, traumatizzati indipendentemente dalle percentuali di invalidità, e per gli invalidi del lavoro che presentano gravi difficoltà di inserimento lavorativo.</p> <p>c3) servizi alle imprese, mantenimento posto lavoro e ricollocazione</p> <p>c4) azioni di supporto agli interventi di collocamento mirato</p> <p>c5) contributi a datori di lavoro per assunzione disabili</p>

7) Si ricorda che nell' **ambito A** (Assistenza Tecnica) non è consentito il riconoscimento dei costi relativi al personale interno di segreteria o ad esso assimilabile;

8) Si riafferma che, per quanto attiene l' **ambito B, punto a)** "contributi agli enti per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo", il contributo a valere sul Fondo Regionale potrà essere erogato fino al massimo previsto dalla specifica normativa regionale di riferimento.

Per quanto riguarda le quote di partecipazione richieste ai proponenti si rimanda a quanto contenuto nel co. 5 del predetto art. 2 della L.R. 51/2000. In particolare si rammenta che le spese di personale interno sostenute nella realizzazione dei progetti da parte di enti locali e dei loro consorzi, delle aziende sanitarie non possono essere in nessun caso considerate al fine della determinazione delle quote di partecipazione.

Sempre relativamente al punto a) “contributi agli enti per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo” si chiarisce che :

- il costo del personale dipendente impegnato a qualunque titolo nelle attività è costituito dal compenso lordo orario onnicomprensivo risultante da busta paga;
- i costi del personale degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali e delle aziende sanitarie impiegato in attività di tutoraggio o altro saranno riconosciuti solo nel caso in cui il personale sia stato formalmente incaricato di svolgere tale ruolo (distacco/comando);
- per quanto attiene il riconoscimento dei costi dei consulenti ed esperti le Province potranno riconoscere un costo max per una giornata di consulenza specialistica secondo i limiti stabiliti per le attività del POR 2008-2010.
- le Province dovranno fare riferimento alle norme in materia previste per dipendenti della Regione Piemonte per quanto attiene l’ammissibilità delle spese di viaggio del personale impegnato nella realizzazione delle azioni.
- per quanto attiene la quantificazione di tutti gli altri costi ammissibili le Province dovranno fare riferimento ai costi previsti dal POR 2008-2010.

9) Per quanto riguarda l’**ambito B) punto b)** “contributi aggiuntivi art.13” per adeguamento posto di lavoro, abbattimento barriere architettoniche e telelavoro” dell’Allegato A) della presente DGR, per l’erogazione del contributo la Provincia dovrà:

- approvare il preventivo presentato dal datore di lavoro
- verificare la documentazione contabile della spesa sostenuta da parte dello stesso;

Sempre relativamente al **punto “b”** contributi aggiuntivi L.68/99) si ricorda che non è consentito il riconoscimento alle imprese dei costi totali per progetti di inserimento lavorativo (ad es. il riconoscimento totale dei costi di un progetto di telelavoro) bensì solo un contributo per la loro realizzazione;

10) si ribadisce che per l’**ambito B) punto c)** :

- per quanto attiene la quantificazione di tutti i costi ammissibili per le iniziative le Province dovranno fare riferimento ai costi previsti dal POR 2008-2010.

Nel caso di interventi rivolti a disabili che afferiscono al punto c2) (iniziative speciali)

tutte le voci di spesa relative ai servizi saranno aumentate fino ad un massimo del 35% ed il sostegno al reddito sarà aumentato del 35% rispetto a quanto previsto dalla nuova programmazione POR 2008 –2010.

11) Per tutto ciò che riguarda i tirocini vanno applicate le regole previste dal DM n. 142 del 25 marzo 1998 e dalla DGR 38-29528 del 1 marzo 2000 e successive modificazioni.

12) L’erogazione dei contributi di cui all’art. 14 della L. 68/99 dovrà avvenire in conformità di quanto previsto per gli aiuti di stato all’art. 6 del Regolamento (CE) N. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 e Regolamento attinente (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008.